



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

EMANATO CON D.R. N. 477 DEL 24 OTTOBRE 2014
IN VIGORE DAL 29 OTTOBRE 2014

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 2 Compiti del Consiglio

Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi della Basilicata è organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive e propositive del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione relativamente all'organizzazione amministrativa dell'Ateneo e ad ogni aspetto riguardante il personale tecnico-amministrativo e per le materie previste dalla normativa vigente e dallo Statuto, fatte salve le materie di competenza sindacale.

In particolare:

- esprime pareri sui documenti di programmazione annuale e triennale di Ateneo relativamente agli aspetti riguardanti il personale tecnico-amministrativo;
- esprime pareri sulla dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo e può formulare proposte sulla sua organizzazione funzionale;
- esprime pareri sul sistema di misurazione e valutazione della performance e sul Piano della performance;
- esprime pareri e formula proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
- esprime pareri sul Regolamento generale di ateneo e su altri regolamenti nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
- formula proposte di modifica dello Statuto.

Art. 3 Composizione, modalità di elezione e durata

Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è composto da sette membri, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di ateneo.

Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è nominato con Decreto Rettorale.

Art. 4 Decadenza e dimissioni dei componenti

I componenti del Consiglio decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive. Il Presidente del Consiglio, al verificarsi di tale circostanza, ne dà tempestiva comunicazione al Rettore. E', altresì, causa di decadenza la perdita dei requisiti di eleggibilità.

Le eventuali dimissioni da componente del Consiglio devono essere presentate per iscritto al Rettore e, per conoscenza, al Presidente e hanno effetto dalla data di accettazione delle stesse da parte del Rettore.

Alla sostituzione del componente decaduto o dimissionario si procede con le modalità stabilite dal Regolamento generale di ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 5

Presidente, Vice-Presidente e Segretario

Il Consiglio è presieduto dal componente eletto con il maggior numero di voti e, a parità di voti, dal componente con maggiore anzianità di servizio presso l'Ateneo.

Il componente che nella graduatoria segue il Presidente assume le funzioni di Vice-Presidente.

Il Segretario è scelto dal Presidente tra i componenti del Consiglio.

Art. 6

Compiti del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario

Il Presidente rappresenta il Consiglio nei rapporti con gli altri organi accademici, predispone l'ordine del giorno, anche tenendo conto delle eventuali proposte dei singoli consiglieri, convoca e presiede il Consiglio, sottoscrive i verbali delle sedute redatti dal segretario.

Assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, osservando e facendo osservare il presente Regolamento; in conformità ad esso dirige e modera la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta e proclama i risultati.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute.

Art. 7

Facoltà dei Consiglieri

E' data facoltà ai singoli consiglieri, su proposta del Presidente o del Consiglio e previa autorizzazione del Direttore generale, di effettuare delle missioni e partecipare a seminari ritenuti interessanti per l'espletamento delle attività istituzionali.

Art. 8

Prima adunanza

Il Consiglio tiene la prima seduta non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data del decreto di nomina degli eletti, su convocazione del Direttore generale.

Nella prima seduta vengono designati il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Art. 9

Sedute del Consiglio del PTA

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni due mesi e in via straordinaria su richiesta del Presidente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o su motivata richiesta scritta di almeno tre consiglieri.

E' consentita la partecipazione alle sedute anche a distanza, per via telematica, da luoghi diversi dalla sede fissata nella convocazione.

La convocazione della seduta sia ordinaria sia straordinaria è disposta dal Presidente mediante posta elettronica, con l'indicazione degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Le sedute sono valide quando vi partecipino la metà più uno dei componenti.

Art. 10

Conservazione e pubblicità degli atti

I verbali di ciascuna adunanza nonché gli atti del Consiglio sono conservati presso l'ufficio competente; per la loro pubblicità si rinvia alle norme statutarie vigenti.



Art. 11 **Modifiche del Regolamento**

Le modifiche o le integrazioni del presente regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e approvate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12 **Norma finale**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti, allo Statuto e al Regolamento generale di ateneo.